

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 24 giugno 2013, n. 3. (TITOLO II - Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo)

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 giugno 2013, n. 26, Supplemento

(...)

TITOLO II

Risorse destinate ai gruppi consiliari e relative modalità di utilizzo

Art. 11 *Gruppi consiliari.*

01. Ad ogni inizio di legislatura i consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari, formazioni associative di consiglieri regionali ed essenziali strumenti per l'organizzazione dell'attività del Consiglio regionale. Secondo quanto stabilito dal Regolamento generale del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare assume una denominazione non confondibile con altri gruppi, si dota di un proprio simbolo distintivo, nomina il proprio presidente, approva il disciplinare di cui al comma 2, nonché si dota di un codice fiscale e di un apposito conto corrente dedicato dandone comunicazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ⁽⁶⁾.

1. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto d'autonomia, del Regolamento generale e della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, accertata e dichiarata la regolare costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo consiliare, assicura la disponibilità delle risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie all'assolvimento delle loro funzioni.

2. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un disciplinare per il funzionamento e lo trasmette all'Ufficio di presidenza, ai soli fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Risorse finanziarie e strumentali.

Art. 12 *Sedi, mezzi, attrezzature, materiali e servizi per i gruppi consiliari.*

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assegna gratuitamente ai gruppi consiliari, nell'edificio in cui ha sede il Consiglio regionale, una sede adeguata alla consistenza numerica. Assegna, altresì, le dotazioni logistiche, strumentali, informatiche, informative e di beni e materiali di consumo dei gruppi a carico dell'ente e il corrispondente tetto massimo, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. L'Ufficio di presidenza provvede in particolare:
 - a) all'allestimento, all'arredamento e alla attrezzatura, anche di tipo informatico, delle sedi dei gruppi consiliari, stabilendo la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature, delle dotazioni, dei servizi, anche informativi, e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;
 - b) alla fornitura ai gruppi consiliari di linee telefoniche e di telecomunicazione, di servizi di fotocopiatura e di riproduzione, stabilendo il limite oltre al quale le relative spese sono a carico dei gruppi.
3. La parte di spesa che eccede il tetto massimo di cui al comma 1 resta a carico di ciascun gruppo, che provvede al relativo pagamento con i contributi allo stesso assegnati ai sensi dell'*articolo 14*.
4. [Il Consiglio regionale può fornire servizi di revisione contabile delle spese dei gruppi, ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.] ⁽⁷⁾

(7) Comma abrogato dall' *art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 13 *Inventario dei beni assegnati ai gruppi consiliari.*

1. I beni mobili di proprietà del Consiglio regionale assegnati in uso gratuito ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono affidati, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi che ne divengono responsabili.
2. I beni mobili non registrati, acquistati da ciascun gruppo con i contributi di cui all'*articolo 14*, vengono inseriti nell'inventario di cui al comma 1.
3. I beni dismessi o fuori uso sono consegnati all'ufficio del Consiglio regionale competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.

4. In caso di sostituzione del presidente del gruppo, il presidente uscente consegna al subentrante il verbale dei beni inventariati dandone comunicazione all'ufficio competente per i provvedimenti conseguenti. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i beni inventariati a norma del presente articolo sono ridistribuiti ai gruppi con invarianza di spesa, sulla base della consistenza numerica degli stessi. A tal fine, l'ufficio competente, previa verifica, riprende in carico i beni e provvede al loro affidamento, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi aventi diritto e all'aggiornamento dei relativi inventari. Alla fine della legislatura o allo scioglimento del gruppo, il presidente del gruppo riconsegna i beni inventariati al competente ufficio del Consiglio regionale, che, previa verifica, li riprende in carico ⁽⁸⁾.

5. Al termine della legislatura, i beni inventariati di ciascun gruppo sono riconsegnati al Consiglio regionale e riassegnati ai gruppi con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4. In caso di sostituzione del presidente del gruppo, il presidente uscente consegna al subentrante il verbale dei beni inventariati. Alla fine della legislatura, o allo scioglimento del gruppo, il presidente del gruppo riconsegna i beni inventariati al competente ufficio del Consiglio regionale, il quale, previa verifica, li riprende in carico.».

Art. 14 Contributi ai gruppi consiliari ⁽¹⁰⁾.

1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, le dotazioni di cui all'*articolo 12*, nonché le spese per il personale, l'importo complessivo, per le finalità di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera g)*, del d.l. 174/2012, da erogare ai gruppi consiliari a titolo di contributo per il loro funzionamento, è stabilito nella misura indicata dalle deliberazioni della Conferenza di cui all'*articolo 1*, limitatamente all'importo pari a euro 0,05 per abitante previsto con la finalità di tenere conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente, con esclusione della quota fissa pari a euro 5.000,00 per consigliere.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina annualmente, ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera g)*, del d.l. 174/2012, l'importo di cui al comma 1 spettante a ciascun gruppo sulla base della consistenza numerica. L'importo è determinato sulla base del numero degli abitanti della Regione come rilevato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I contributi ai gruppi sono destinati all'espletamento delle loro funzioni e alle attività di studio, editoria e comunicazione.

4. I gruppi consiliari utilizzano i fondi assegnati in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento

degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, e ne autorizza il pagamento in rate quadrimestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i contributi già erogati a norma del presente comma e non ancora utilizzati o impegnati, nonché gli eventuali avanzi di gestione o risparmi di esercizio, ancora a disposizione alla data di protocollazione della comunicazione della variazione, previa comunicazione da parte del presidente del gruppo preesistente, sono ricalcolati proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza, sulla base del criterio della consistenza numerica. Il presidente del gruppo preesistente trasferisce le somme stabilite dall'Ufficio di presidenza al gruppo avente diritto e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza. Qualora non provveda al trasferimento, l'Ufficio di presidenza procede a effettuare i necessari conguagli a valere sulle successive liquidazioni. ⁽⁹⁾

5-bis. In caso di sostituzione del presidente del gruppo, il presidente uscente consegna un prospetto della gestione contabile del gruppo relativo al proprio periodo di presidenza al presidente subentrante. Entrambi i presidenti ne conservano copia e ne trasmettono una copia anche all'Ufficio di presidenza ⁽¹⁰⁾.

6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate sono restituite dai gruppi in occasione della rendicontazione di cui all'articolo 15, comma 4, al Consiglio regionale ⁽¹²⁾.

7. I contributi sono riscossi dal presidente del gruppo consiliare, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al disciplinare del gruppo o a espressa delega del presidente, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi e a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal presidente del gruppo; in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede a ogni effetto.

(9) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lettera d), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(10) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Assegnazione dei contributi.».

(11) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.».

Capo II

Rendicontazione dei contributi.

Art. 15 Rendicontazione.

1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello di rendicontazione di cui all'*Allegato B del D.P.C.M. 21 dicembre 2012*. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto di esercizio annuale è corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal presidente del gruppo che se ne assume la responsabilità, nella quale si dà atto delle spese sostenute da ciascun gruppo, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.

3. Il presidente di ciascun gruppo consiliare trasmette, entro il 15 febbraio di ogni anno, il rendiconto di esercizio, corredato della relativa documentazione in copia conforme all'originale, al Presidente del Consiglio regionale, che lo invia tempestivamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'*articolo 1, comma 10, del d.l. 174/2012* ⁽¹⁴⁾.

4. Il presidente uscente del gruppo presenta il rendiconto entro trenta giorni dalla fine della legislatura o dallo scioglimento del gruppo consiliare.

5. I libri, le scritture e i documenti contabili sono depositati presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo e sono conservati per cinque anni dalla data di deposito. Della consegna viene redatto apposito verbale. L'Ufficio di presidenza detta le disposizioni attuative del presente comma, ferma restando la responsabilità del contenuto della documentazione consegnata in capo al presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto di cui al comma 2 ⁽¹⁵⁾.

5-bis. Il collegio dei revisori dei conti di cui alla *legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18* (Legge finanziaria 2013) esprime parere, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, circa la

rispondenza delle spese effettuate da ciascun gruppo consiliare alle finalità previste dalla presente legge e rilascia, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate nei rendiconti dei gruppi consiliari che, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, accompagna i rendiconti trasmessi al Presidente del Consiglio. ⁽¹³⁾

(13) Comma aggiunto dall' *art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(14) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «3. Ciascun gruppo consiliare trasmette, entro il 15 febbraio di ogni anno, il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale, che lo invia tempestivamente al Presidente della Regione ai fini dell'inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'*articolo 1, comma 10, del d.l. 174/2012*.».

(15) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera d), numero 2), L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 16 *Trasparenza.*

1. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti con la quale si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun gruppo consiliare, sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

2. La Regione assicura l'afflusso, per via telematica, dei dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari ai soggetti previsti dall'*articolo 2, comma 1, lettera l), del d.l. 174/2012*, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Art. 17 *Adempimenti a seguito della deliberazione di non regolarità del rendiconto.*

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo, ai sensi dell'*articolo 1, commi 11 e 12, del d.l. 174/2012*, ai presidenti dei gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi gruppi.

2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l'Ufficio di presidenza dispone l'obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell'*articolo 14*, non regolarmente rendicontate, concedendo al gruppo un termine non superiore a sessanta giorni. La comunicazione è inviata al presidente del gruppo consiliare che ha sottoscritto il rendiconto presentato e contestato. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il presidente nel corso della legislatura, la comunicazione è inviata al presidente che ha autorizzato la spesa non regolare. Nel caso di gruppo consiliare non più presente in Consiglio regionale, la comunicazione è inviata al presidente del gruppo cessato.

3. [L'Ufficio di presidenza, inoltre, dispone per i gruppi le cui spese sono state ritenute irregolari la decadenza dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse per il funzionamento di cui all'*articolo 14* applicando un criterio di proporzionalità rispetto all'entità delle spese contestate. Nel caso in cui parte di tali risorse sia già stata erogata, l'Ufficio di presidenza ne richiede la restituzione al gruppo, concedendo un termine non superiore a sessanta giorni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'anno di rinnovo della legislatura] ⁽¹⁶⁾.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di mancata trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari al Presidente del Consiglio regionale nei termini di cui all'*articolo 15*.

5. L'Ufficio di presidenza, in considerazione dell'ammontare complessivo delle somme oggetto di restituzione, può accordare, su richiesta del gruppo interessato, la restituzione in forma rateizzata delle somme dovute, con l'applicazione degli interessi legali. L'accordo di rateizzazione non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni. Le forme e le modalità per l'applicazione del presente comma, unitamente alla predisposizione di uno schema tipo, sono definite da apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

6. L'eventuale ricorso contro i provvedimenti di cui al presente articolo non costituisce causa di incompatibilità per i consiglieri regionali.

(16) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 1 del citato *art. 2, L.R. n. 20/2014*.

Capo III

Personale dei gruppi consiliari

Art. 18 *Disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari.*

1. I gruppi consiliari, per il reclutamento e la gestione del personale, possono avvalersi sia di quanto disposto dall'*articolo 67 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20* (Testo unico delle leggi

regionali in materia di organizzazione e personale) come modificato dalla presente legge, sia dall'*articolo 19* della presente legge, dandone comunicazione all'Ufficio di presidenza.

2. Ai fini di quanto disposto dall'*articolo 2, comma 1, lettera h)*, del d.l. 174/2012 e secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Conferenza di cui all'*articolo 1*, ogni gruppo consiliare si avvale del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni scelto in virtù di un rapporto di natura fiduciaria e costituente specifico apparato denominato segreteria.

2-bis. Per i fini di cui al comma 1, il presidente del gruppo acquisisce dagli interessati la documentazione e le certificazioni richieste per la stipulazione del contratto e, per i contratti stipulati ai sensi dell'*articolo 67 della L.R. 20/2008*, provvede a fornirla all'amministrazione consiliare ⁽¹⁷⁾.

3. Ai soli fini della determinazione dello stanziamento annuale spettante ai singoli gruppi per l'acquisizione del personale delle segreterie si fa riferimento al costo massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale regionale per ciascun consigliere regionale ⁽¹⁸⁾.

3-bis. Il costo di un'unità di personale di cui al comma 3 è determinato con riferimento al trattamento economico fondamentale e accessorio massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, considerando gli incentivi per la produttività all'inizio di ogni legislatura, i compensi per le prestazioni straordinarie nel limite massimo di 180 ore e il valore del buono pasto. A tal fine sono computati i relativi oneri previdenziali e assistenziali e l'imposta regionale sulle attività produttive. Il valore del trattamento economico fondamentale è aggiornato in relazione ai valori stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel corso della legislatura ⁽¹⁹⁾.

3-ter. I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e i consiglieri regionali di altre Regioni non possono appartenere alle segreterie di cui al presente articolo, nonché avere rapporti di qualsiasi tipo a titolo oneroso con i gruppi consiliari ⁽¹⁹⁾.

3-quater. Durante il periodo elettorale, relativo a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica e fino alla proclamazione degli eletti, non possono essere stipulati con i candidati a tali elezioni nuovi contratti per essere assunti presso le segreterie di cui al presente articolo, nonché per instaurare rapporti di qualsiasi tipo a titolo oneroso coi gruppi consiliari ⁽¹⁹⁾.

(17) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera e), numero 1)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera e), numero 2)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera e), numero 3)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 19 *Assunzioni dirette di personale da parte dei gruppi consiliari.*

1. I gruppi consiliari, per le finalità di cui all'*articolo 18*, comma 2, e sotto la titolarità e la responsabilità del presidente del gruppo, possono provvedere direttamente alla stipulazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni o ad altri rapporti di lavoro previsti dall'ordinamento e ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo. Il presidente del gruppo consiliare trasmette alle strutture competenti del Consiglio regionale i contratti stipulati per i successivi adempimenti amministrativi e contabili.

2. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi può essere individuato anche tra i dipendenti regionali o di amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche. Per i dipendenti regionali il rapporto si costituisce con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato anche in categoria di inquadramento diversa da quella relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato comporta per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, la collocazione in aspettativa senza assegni. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente regionale è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti e aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dello stesso ente ⁽²⁰⁾.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i principi che garantiscono l'idoneità professionale del personale dei gruppi, ripartisce tra i gruppi consiliari e trasferisce agli stessi le risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento spettante a ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale. Le risorse finanziarie trasferite sono assoggettate all'obbligo di rendicontazione come previsto dal D.P.C.M. di cui all'art. 1 ⁽²¹⁾.

4. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi ovvero restituite al Consiglio regionale ⁽²²⁾.

4-bis. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate sono restituite dai gruppi in occasione della rendicontazione di cui all'articolo 15, comma 4, al Consiglio regionale ⁽²³⁾.

(20) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera f), numeri da 1) a 3)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(21) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera f), numeri 4) e 5)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(22) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera f), numero 6)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata iscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.».

(23) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera f), numero 7)*, L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 20 *Modifiche alla L.R. 20/2008.*

1. All'*articolo 51, comma 3, della L.R. 20/2008*, dopo la parola: "articoli" sono inserite le seguenti: "13, comma 4,".

2. All'*articolo 67 della L.R. 20/2008* sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Lo stanziamento per il personale è determinato dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale concernente 'Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213'.";

c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. L'Ufficio di presidenza definisce i criteri per l'utilizzo e la ripartizione tra i gruppi consiliari delle risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento spettante a ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale.";

d) il comma 6 è abrogato;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9 bis. L'Ufficio di presidenza può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, regole e modelli contrattuali di natura privatistica per il personale dei gruppi reclutato sulla base di un rapporto fiduciario e discrezionale. Tali modelli devono rispettare criteri che garantiscano l'idoneità professionale, tenuto conto delle precedenti esperienze lavorative o formative e di un adeguato titolo di studio.";

f) i comma 11, 11-bis e 15 sono abrogati;

g) l'ultimo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: *"Deve inoltre essere previsto nel contratto che il personale interessato non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale e di non essere stato destituito da impieghi pubblici."*;

h) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo."

3. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 67, commi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, della L.R. 20/2008.

(...)